

## □ **Mozione n. 204**

*presentata in data 20 dicembre 2016*

a iniziativa dei Consiglieri Maggi, Fabbri, Giorgini, Pergolesi

**“Riapertura dei termini per la partecipazione all’interpello per il conferimento degli incarichi di direzione dei servizi della Giunta regionale, in attuazione della DGR n. 1536 del 7 dicembre 2016”**

### L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- in data 7 dicembre 2016 la Giunta regionale ha disciplinato l’istituzione dei Servizi della Giunta regionale, in attuazione degli articoli 4 e 9 della legge regionale n. 20/2001;
- con decreto del Segretario generale n. 35 del 7 dicembre 2016 è stato indetto un interpello per il conferimento degli incarichi di direzione dei Servizi sopra richiamati;
- in base al decreto sopra richiamato, i soggetti che possono presentare domanda sono i seguenti:
  - 1) dirigenti di ruolo della Giunta della Regione Marche;
  - 2) dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, previo collocamento in aspettativa, fuori ruolo, in posizione di comando o analogo provvedimento secondo l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza;
  - 3) soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione regionale, che:
    - abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;
    - abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso pubbliche amministrazioni, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza;
    - provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;

Appare, pertanto, indubbio che l’avviso è rivolto a personale esterno all’amministrazione regionale;

Rilevato che:

- L’articolo 19, comma 1-bis. del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che “l’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta;
- L’avviso è stato pubblicato il 9 dicembre 2016 con scadenza il 13 dicembre 2016 sul sito internet e presumibilmente andrà pubblicato sul BUR della Regione Marche dopo il termine di scadenza previsto dall’avviso;
- Un termine di scadenza così breve (6gg) per la presentazione delle domande non ha consentito neppure la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Considerato che:

- l'art. 9 della l.r. 31 del 2009, riguardante la pubblicazione dei bandi di concorso esclusivamente sul BUR regionale, è stato abrogato dall'art. 10, l.r. 1 agosto 2016, n. 18 e che, pertanto, la pubblicazione di tutti i bandi di concorso rivolti a personale esterno all'amministrazione regionale deve essere pubblicata anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sezione concorsi;
- tale principio è stato da ultimo confermato dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con la sentenza n. 227 del 25 gennaio 2016, nella quale si legge che "l'obbligo di pubblicazione dei bandi per concorso a pubblico impiego nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 487/1994 - costituisce una regola generale attuativa dell'art. 51, primo comma, e dell'art. 97, comma terzo, della Costituzione. Tale regola ha la finalità di consentire la concreta massima conoscibilità della indizione di un concorso pubblico a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza sul territorio dello Stato e non è stata incisa – neanche per incompatibilità - dall'art. 35, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 165-2001, che ha fissato il criterio della adeguata pubblicità in aggiunta e non in sostituzione della regola di carattere generale" ... "la mancata pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale comporta la legittimazione alla sua impugnazione da parte di chi abbia interesse a parteciparvi, senza bisogno ovviamente di proporre la domanda di partecipazione, la cui mancanza è dipesa proprio dalla mancata pubblicazione del bando, in violazione della normativa vigente".

Tutto ciò premesso e considerato;

IMPEGNA

la Giunta regionale:

1. A pubblicare l'avviso di interpello sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sezione concorsi;
2. Conseguentemente, a riaprire i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di interpello finalizzata alla individuazione dei soggetti ai quali affidare la responsabilità dei servizi della Giunta regionale, in attuazione della DGR n. 1536 del 7 dicembre 2016.